



**REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
NOMINA DI ASSESSORI
EXTRACONSILIARI EX
ART. 18 DELLO
STATUTO**

Approvato con deliberazione c.c. n° 62 del 13.10.1993

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Piazza della Libertà n. 1 – C.A.P. 20010
Tel. 02/939671 – Fax 93590747
C.F. 86502760159



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ART.1 – ELEGGIBILITÀ

Possono essere eletti assessori i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale che godono dei diritti elettorali in qualsiasi Comune ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità per ricoprire la carica di consigliere comunale.

Non possono essere nominati Assessori extra consiliari i candidati che hanno partecipato alle ultime consultazioni elettorali amministrative di qualsiasi Regione, Provincia e Comune senza essere stati eletti e coloro che rivestono all'atto dell'investitura cariche di segreteria di partito o sindacato a livello cittadino o provinciale.

ART.2 – NUMERO ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

Il numero degli Assessori extra consiliari non può essere superiore a due, tra gli assessori spettanti al Comune.

ART.3 – ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ

L'accertamento delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli Assessori extra consiliari risulta positivo, se il Consiglio Comunale effettua l'approvazione del documento programmatico senza sollevare eccezioni relativamente alle condizioni di cui sopra concernenti gli assessori proposti.

Il Consiglio Comunale, in caso contrario, deve pronunciarsi nella stessa delibera sulle eccezioni sollevate prima di mettere in votazione il documento programmatico.

Il Consiglio Comunale, in caso di nomina separata di assessori extra consiliari a seguito di sostituzione deve mettere in votazione nella stessa delibera se esistano le condizioni di compatibilità ed eleggibilità e successivamente la proposta di nomina dell'Assessore extraconsiliare.



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

ART.4 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI COMPETENZA AMMINISTRATIVA

Il documento programmatico deve elencare i requisiti professionali posseduti che devono essere direttamente collegati alle esigenze manifestate dall'Amministrazione nel programma.

In caso di votazione separata la proposta di nomina di Assessore extraconsiliare deve elencare i requisiti di professionalità posseduti dal candidato sempre in relazione al programma a suo tempo approvato e pertanto collegato allo stesso.

È ritenuta motivazione adeguata anche l'elencazione delle professionalità possedute dai candidati proposti in quanto le stesse siano state valutate dal Consiglio Comunale come corrispondenti alle necessità espresse dall'Amministrazione.

ART.5 – COMPETENZE ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli altri Assessori di estrazione consiliare fatte salve le competenze per le quali è richiesto lo status di Consigliere Comunale.

Partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

ART.6 – NORME TRANSITORIE

Gli artt. 3 e 4 del presente regolamento si applicano sino al rinnovo del Consiglio Comunale, successivamente sarà applicato quanto previsto dall'art. 34 della Legge 142/90 come modificato dall'art. 16 della Legge 25/03/93, n. 81.